



**TRIBUNALE DI TORINO**  
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**Proc. V.G. n. 28094/2018**

**DECRETO DI OMOLOGA  
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

*ex art. 12-bis legge n. 3/2012*

Il Giudice, Stefano Miglietta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/01/2019,  
richiamato il contenuto del decreto del 29/10/2018;  
osserva quanto segue.

**Premesso che**

- al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha depositato una proposta di piano del consumatore nella quale, in sintesi, si prevede:
  - il pagamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 72.633,75, così reperita:
    - il versamento di 60 rate mensili dell'importo di € 400,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, per un totale di € 24.000,00;
    - € 48.633,75 presumibilmente ricavabile dalla vendita del bene immobile di proprietà, che risulta attualmente gravato da ipoteca volontaria a favore del creditore da pignoramento a favore del Condominio
  - la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese in prededuzione, dei costi relativi alla procedura, dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, questi ultimi nella misura del 26%;
  - l'impegno del ricorrente ad effettuare tutti i versamenti necessari per garantire il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 15%, nell'ipotesi in cui l'immobile sia venduto ad un prezzo inferiore a quello sopra ipotizzato;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, si sono costituiti nel procedimento i creditori

i quali si sono opposti all'omologazione del piano sulla base di alcune osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:



1. necessità di tutelare il creditore cessionario del quinto dello stipendio a garanzia della restituzione della somma finanziata mediante l'applicazione dell'art. 2918 c.c. (cfr. decreto del Trib. Monza nel proc. 29/2015 del 26/7/2017), con conseguente prosecuzione delle trattenute stipendiali contrattualmente previste per il triennio successivo alla data dell'omologa del piano del consumatore;
  2. necessità di riconoscere alla cessionaria del quinto dello stipendio il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. sulle quote di retribuzione e sul TFR che matureranno successivamente all'omologazione del piano;
  3. mancanza di meritevolezza del ricorrente, in quanto, sulla base della documentazione allegata al piano del consumatore, non appare possibile effettuare una corretta valutazione circa la riconducibilità del sovraindebitamento alla patologia addotta a sua giustificazione (ludopatia);
  4. illegittimità della falcidia del privilegio a favore del Condominio;
  5. eccessività dei compensi ai professionisti e delle spese di procedura previsti nel piano;
- il debitore ha replicato contestando in fatto ed in diritto le prospettazioni formulate dall'opponente ed ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore;

#### considerato che

- §1. con riferimento alla cd. cessione del quinto dello stipendio, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento conclusa del ricorrente con la
- deve osservarsi che essa rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento);
- la cessione del credito viene, dunque, in rilievo quale atto solutorio e *latu sensu* di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento;
  - la causa concreta del contratto di cessione del quinto non è, dunque, autonoma, potendo essere apprezzata solo alla luce ed in funzione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo che si pone a monte;
  - ciò risulta palese dall'analisi dei possibili sviluppi che il rapporto negoziale potrebbe subire nel corso della sua durata: da un lato, l'eventuale caducazione o estinzione del contratto di finanziamento determinerebbe automaticamente il venir meno del contratto di cessione del quinto, il che conferma che quest'ultimo non ha una funzione economico-individuale apprezzabile atomisticamente; dall'altro, l'invalidità del contratto di cessione del quinto o la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione allo stesso (ad esempio per la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato) non determinerebbe alcuna modifica essenziale o quantitativa dell'obbligazione restitutoria assunta nei confronti del finanziatore, il quale, venuto meno lo strumento solutorio originariamente previsto, potrebbe comunque ottenere *aliunde* il pagamento integrale del proprio credito;



- ciò premesso, se è vero che il debitore rimane vincolato alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore fintanto che non abbia integralmente restituito la somma ricevuta a titolo di mutuo, è anche vero che il debitore ha la possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere una ristrutturazione del proprio debito restitutorio (assistito dalla cessione del quinto) mediante l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. n. 3/2012;
- in assenza di un esplicito divieto, non si ravvisa alcuna valida ragione per cui tale debito non possa essere ristrutturato nell'ambito di un piano del consumatore, al pari di ogni altro debito diverso da quelli espressamente esclusi dalla legge: in particolare, non può ostare a ciò il fatto che le parti abbiano contestualmente stabilito che il rimborso del finanziatore avvenga nelle forme previste dall'art. 1198 c.c., poiché l'opzione per un'alternativa solutoria "anomala" non risulta idonea a mutare l'essenza dell'obbligazione principale;
- non appare, infatti, plausibile che un debito che normalmente può costituire oggetto di ristrutturazione sia considerato di fatto intangibile a causa del solo fatto che le parti, in sede di stipulazione del contratto, abbiano scelto un certo mezzo di pagamento invece di un altro: che l'adempimento dell'obbligo restitutorio della somma finanziata avvenga tramite la cessione del quinto della pensione, invece che mediante la dazione periodica di una somma di denaro, non vale a determinare l'esclusione del debitore dai benefici derivanti dall'accesso al procedimento di composizione della crisi, poiché ciò comporterebbe un travisamento della *ratio* degli istituti;
- il piano del consumatore proposto non può, dunque, essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che in esso sia previsto lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere e la conseguente inibizione alla relativa trattenuta sullo stipendio, poiché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra il contratto di cessione del quinto e quello di finanziamento e, con ciò, si opererebbe un'indebita inversione logica;
- pertanto, una volta accertato che il debito derivante dall'obbligo di restituzione della somma finanziata (principale) può essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, anche il negozio (strumentale) solutorio di cessione del quinto può subire modifiche anche radicali, e può divenire anche inefficace ove venga meno la causa dell'obbligazione al cui pagamento è funzionale;
- ricostruita in questi termini l'operazione negoziale conclusa dalle parti, si comprende la ragione per la quale, quand'anche si volesse aderire all'opzione ricostruttiva secondo cui il debitore, con la sottoscrizione del contratto di cessione del quinto, si spoglia definitivamente della disponibilità delle quote di stipendio o pensione cedute, dovrebbe comunque riconoscersi che egli la riacquisterebbe per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, che determinerebbe l'estinzione sia dell'obbligazione restitutoria originaria, per effetto della sostituzione con altra obbligazione prevista nel piano, sia della cessione del quinto, per carenza sopravvenuta della causa solutoria;

§1.1. la ha affermato di non contestare questo orientamento, già affermato da questo Tribunale in altri precedenti casi analoghi (cfr. pag. 5 della memoria



- depositata), ma, richiamando l'autorevole pronuncia resa dal Tribunale di Monza con il decreto del 26/7/2017 e facendo leva sull'equiparazione *ex lege* del decreto di omologazione del piano del consumatore all'atto di pignoramento, sostiene l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2918 c.c., a mente del quale la cessione dei crediti da lavoro, ove notificata o accettata dal ceduto con atto di data certa anteriore, prevale sul pignoramento per un triennio;
- secondo la pronuncia richiamata, la cessione dei crediti di lavoro, ancorché idonea a generare un effetto obbligatorio e non immediatamente traslativo che si produrrà solo nel momento in cui il credito verrà ad esistenza, è assimilabile alle cessioni di fitti, condividendo con questa categoria la caratteristica della periodicità e probabilità della venuta ad esistenza, perché nascenti da un unico rapporto base (come quello di lavoro) che li distingue da quelli eventuali di natura aleatoria. Conseguentemente il decreto che ammette il debitore alla procedura di sovraindebitamento è da equipararsi al pignoramento, sicché l'analogia tra la cessione del credito di lavoro e quella del fitto consente di applicare anche alla prima fattispecie l'art. 2918 c.c., che limita a non più di un triennio la prevalenza sul pignoramento di una cessione notificata al debitore ceduto, di modo che il creditore cessionario potrà sottrarre le risorse acquisite alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del debito per un termine massimo di tre anni dall'omologa del piano;
  - se è vero che la legge n. 3/2012 dispone che il decreto di omologazione del piano del consumatore *“deve intendersi equiparato”* all'atto di pignoramento, ciò non deve indurre nell'errore di sovrapporre la disciplina relativa ai due atti, i quali permangono distinti per natura e *ratio*: mentre l'atto di pignoramento costituisce il primo atto di un procedimento di esecuzione forzata individuale – diretto, dunque, alla soddisfazione del solo creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti mediante l'imposizione di un vincolo di indisponibilità su un bene o un credito specifico – l'atto di omologazione del piano del consumatore dà avvio ad una procedura concorsuale, connotata dall'asservimento dell'intero patrimonio del debitore (o almeno di quella parte coinvolta nella procedura) al soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali in misura paritetica, salve le legittime cause di prelazione;
  - è ormai fuori discussione che i procedimenti previsti dalla l. n. 3/2012 abbiano natura concorsuale: tale natura emerge, in primo luogo, dall'art. 6 della l. n. 3/2012, e, in secondo luogo, dalla previsione del divieto di intraprendere o continuare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o di acquisire diritti di prelazione sullo stesso (artt. 10, comma 1, lett. c), art. 12-ter, comma 1, art. 14 quinquies, comma 1), divieto che risulta incompatibile con la funzione stessa delle procedure esecutive individuali;
  - la natura concorsuale dei procedimenti di risoluzione della crisi di sovraindebitamento è stata recentemente confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le*



*amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, [...]. Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio” (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087);*

- il carattere della concorsualità genera necessariamente sul patrimonio del debitore e sui vincoli ad esso imposti effetti più travolgenti rispetto a quelli derivanti dal pignoramento individuale: esso, infatti, postula l' idoneità della procedura a preservare l'intangibilità del patrimonio del debitore a beneficio dei creditori ammessi al concorso e ad impedire che alcuni creditori possano trarre un vantaggio esclusivo dalla prosecuzione dei procedimenti esecutivi su singoli beni del debitore;
- ne consegue che *“il decreto di omologa è sì da intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ma proprio al fine di tutelare la concorsualità, non certo per sovvertirla. Vincola il patrimonio, non un singolo bene o un singolo cespite e tutela i creditori concorsuali nel loro complesso; nell'opposta traiettoria argomentativa, l'invocazione dell'art. 2918 c.c. finisce per sottrarre un creditore chirografario al concorso, anziché assoggettarlo allo stesso, così frustrando la finalità stessa della procedura”* (cfr. Trib. Torino, decreto n. 143/2018 del 4/6/2018);
- deve, dunque, essere esclusa l'applicabilità dell'art. 2918 c.c. alle procedure previste dalla l. n. 3/2012 e ribadita la ricomprensione del credito ceduto dal debitore tra le utilità di cui quest'ultimo può disporre nell'ambito del piano del consumatore;

2. sebbene il credito del ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro goda del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., non altrettanto può dirsi di quello della finanziaria nei confronti del ricorrente, dal momento che il privilegio si declina in relazione al patrimonio del debitore ceduto e non di quello del dipendente cedente;
- occorre, infatti, tenere concettualmente e sostanzialmente distinte i due rapporti obbligatori che si intersecano in questa vicenda: quello tra il datore di lavoro ed il debitore sovraindebitato, da cui sorge il credito privilegiato oggetto di cessione, e quello tra quest'ultimo e la banca mutuante, da cui sorge un debito restitutorio di natura chirografaria;
  - dato che all'omologazione del piano del consumatore consegue l'inefficacia della cessione negoziale del quinto dello stipendio - la quale, come si è già scritto, ha funzione di pagamento e di garanzia (in senso lato) del debito fondamentale -, il creditore mutuante potrà far valere nei confronti del debitore ammesso alla procedura il solo diritto alla restituzione del *tantundem* corrispostogli in mutuo, il quale non risulta assistito da alcun privilegio;
  - a conclusioni difformi si potrebbe giungere solamente qualificando la cessione del credito quale cessione *pro soluto*, la quale determinerebbe, al contempo, l'estinzione del debito del mutuatario nei confronti del mutuante ed il subentro di quest'ultimo nella stessa



posizione del primo, ai sensi dell'art. 1263 c.c.: in tal caso, tuttavia, il mutuante non avrebbe più alcun titolo da far valere nei confronti del debitore originario, dovendo rivolgere ogni sua pretesa esclusivamente al debitore ceduto;

3. nel caso in esame, non essendo stato sollevato alcun dubbio sulla qualità di consumatore del ricorrente, occorre che il Tribunale accerti l'assenza della condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12, comma 3, l. n. 3/2012, secondo il quale il giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- l'istante ha individuato la causa dello squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nella ludopatia, che lo affliggerebbe a partire dal 2007;
  - ciò è stato confermato dal gestore della crisi, il quale ha attestato che *“la massa debitoria risulta prevalentemente composta dai debiti per finanziamenti, prestiti personali e utilizzo carte di credito generati tra il 2008 ed il 2014 per far fronte ai debiti di gioco prima che lo stesso iniziasse a sottoporsi a cure riconoscendo effettivamente la propria condizione come una malattia; residuano inoltre debiti di minore entità relativi a mancati pagamenti di imposte, tasse automobilistiche e multe per violazione del C.d.S., sempre riconducibili alla condizione di costante carenza di denaro a causa della ludopatia [...]. Come già precedentemente indicato la causa principale dell'incapacità del di far fronte al pagamento dei debiti contratti è sostanzialmente la dipendenza dal gioco, riconosciuta come una vera e propria patologia come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, tant'è che è in attesa di definizione la richiesta presentata presso il Tribunale di Torino per la nomina di un amministratore di sostegno”*;
  - la narrazione, avvalorata dalla conforme attestazione, risulta credibile
    - in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che consente al giudice di ritenere provati i fatti non contestati o genericamente contestati dalle parti costituite;
    - alla luce dei documenti prodotti dalla parte (cfr. in particolare la *“certificazione diagnostica”* rilasciata in data 8/8/2018 dal Dipartimento *“Patologia delle Dipendenze”* dell'ASL TO3 allegata al piano), che confermano che il ricorrente è stato preso in carico dal SSN *“per la prima volta nel mese di luglio 2007 per un Disturbo da gioco d'azzardo (già Gioco d'azzardo patologico, di gravità elevata, persistente, secondo i criteri DSM V)”*, ha concluso un *“percorso terapeutico durato circa un anno [...] dopo aver raggiunto un periodo di remissione dal sintomo da lui ritenuta sufficiente”* e *“a distanza di dieci anni si è ripresentato al servizio nel mese di agosto 2017 per lo stesso problema”*;
    - in considerazione dell'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno a favore dell'istante, riconosciuto dal Giudice tutelare come affetto da ludopatia,



con nomina ad amministratore di sostegno della stessa A.S.L. TO3, in persona del Legale rappresentante *pro tempore* (cfr, decreto del Tribunale di Torino del 15/10/2018);

- risulta, pertanto, che l'attuale situazione economica del ricorrente, oggettivamente caratterizzata da un incontestato grave stato di indebitamento, sia stata causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, nell'ambito di una situazione personale specificamente incisa da una patologia psichica risalente nel tempo;
- al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, non vale ad escludere il nesso causale tra la patologia e il sovraindebitamento l'assenza di prova che le somme ricevute in mutuo siano state destinate direttamente al pagamento di debiti di gioco, poiché, da un lato, tale prova risulterebbe quasi diabolica e, dall'altro, tali somme potrebbero essere state usate per pagare debiti diversi da quelli derivanti dal gioco, senza che ciò muti la causa dell'indebitamento, riconducibile comunque alla suddetta patologia;
- non possono, inoltre, essere trascurate le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla "*ristrutturazione dei debiti del consumatore*", le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema: da un lato, l'accesso alla procedura sarà subordinato solo più all'assenza di "*colpa grave, malafede e frode*" (art. 69, comma 1), da escludersi nel caso di specie; dall'altro sarà negato il diritto di "*presentare opposizione o reclamo in sede di omologa*" e di "*far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*" al creditore che "*ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*", circostanza già ritenuta rilevante da parte della giurisprudenza (cfr. ad es. decreto Trib. Napoli Nord, Sez. III, del 21/12/2018) e che potrebbe essere riscontrata in un caso analogo a questo;

§4. quanto alle altre osservazioni sollevate dagli oppositori, si osserva quanto segue:

- risulta corretta la ricomprensione tra i crediti chirografari di quelli della \_\_\_\_\_, per la parte che non potrà essere soddisfatta con il ricavato della vendita del bene immobile - sul quale vantano un privilegio speciale - dedotta la quota parte delle spese di procedura;
- i compensi all'OCC previsti nel piano del consumatore e le spese esenti ivi preventivate risultano conformi ai parametri normativi vigenti;



- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C.;
- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all'omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, ad eccezione di quelle esaminate e superate in questa sede;
- sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

**omologa** il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

**nomina** liquidatore il dott. Davide Borla, onerandolo

- di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà sorte nella sua esecuzione;
- di tutti gli ulteriori obblighi ed attività previsti dall'art. 13 della l. n. 3/2012;

**avverte** che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**dispone** che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

**manda** la Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al dott. Davide Borla.

Torino, 3 aprile 2019

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)

